

Pistoia, 10/05/2019

A tutti i soci

### Oggetto: Emissione buoni-corrispettivo. Novità 2019

Il D.Lgs. n. 141/2018 interviene direttamente nel DPR n. 633/72:

- introduce la definizione di “buono-corrispettivo”, differenziando tra buoni “monouso” e “multiuso”;
- individua il trattamento IVA riservato al trasferimento dei buoni, nonché alla cessione dei beni / prestazioni di servizi a cui gli stessi danno diritto;
- individua la base imponibile con riferimento ai buoni multiuso.

Il nuovo art. 6-bis, DPR n. 633/72 fornisce la **definizione di buono-corrispettivo**:

- contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo / parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni / prestazione di servizi;
- indica sullo stesso o nella relativa documentazione:
  - i beni / servizi da cedere o prestare; o
  - le identità dei potenziali cedenti / prestatori; nonché le condizioni generali di utilizzo dello stesso.

*Sono esclusi dalla definizione di buono-corrispettivo i buoni pasto, i titoli di trasporto, i biglietti per cinema e musei, i francobolli, i servizi di telecomunicazione e gli strumenti di pagamento (carte prepagate).*

Infatti come specificato nella Relazione illustrativa “in ossequio al considerando 6 della direttiva, i buoni-corrispettivo devono essere distinti dagli strumenti di pagamento, esclusi dall’ambito di applicazione della presente disciplina in quanto già oggetto di una specifica direttiva. La distinzione tra un buono-corrispettivo e uno strumento di pagamento si fonda sull’esistenza o meno di un diritto a ricevere beni o servizi; più precisamente, gli strumenti di pagamento si distinguono dai buoni-corrispettivo in quanto non includono tale specifico diritto ma hanno l’unica finalità di effettuare il pagamento”.

Inoltre la stessa Relazione precisa altresì che i **buoni pasto**, quali buoni-corrispettivo monouso, **continuano ad essere assoggettati all’attuale disciplina IVA** prevista per le prestazioni di servizi sostitutive di mense aziendali;

## **BUONI MONOUSO / MULTIUSO**

I buoni corrispettivo si distinguono in monouso / multiuso.

In particolare l'appartenenza all'una o all'altra tipologia, come stabilito dai nuovi artt. 6-ter e 6-quater, DPR n. 633/72, è collegata alla conoscenza o meno della disciplina IVA applicabile alla cessione di beni / prestazione di servizi cui i buoni danno diritto.

**Buoni corrispettivo monouso:** al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto.

**Buoni corrispettivo multiuso:** al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto

La differenza tra le due tipologie di buoni si riflette sul momento di effettuazione dell'operazione, in quanto, per i primi risulta "anticipata" al momento di emissione, mentre per i secondi la stessa si realizza all'atto dell'utilizzo.

I citati artt. 6-ter e 6-quater disciplinano altresì il trattamento IVA da riservare al trasferimento dei buoni-corrispettivo precedente alla cessione / prestazione cui gli stessi danno diritto (per i buoni monouso) ovvero precedente all'accettazione quale corrispettivo (per i buoni multiuso). In particolare in presenza:

- di un **buono-corrispettivo monouso**, essendo noti gli elementi richiesti per la documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni / servizi), **la relativa cessione / prestazione può essere tassata al momento della sua emissione**. Ne consegue che ogni suo trasferimento precedente alla cessione / prestazione costituisce effettuazione della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto con conseguente assoggettamento ad IVA;
- di un **buono-corrispettivo multiuso**, non essendo noti i suddetti elementi, la relativa **cessione / prestazione è tassata nel momento dell'utilizzo dello stesso**. Ne consegue che ogni suo trasferimento precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo anche parziale della cessione / prestazione non costituisce effettuazione della cessione / prestazione con conseguente non assoggettamento ad IVA.

## **BASE IMPONIBILE BUONI MULTIUSO**

Con l'introduzione del nuovo comma 5-bis all'art. 13, DPR n. 633/72 è individuata la base imponibile con riferimento ai buoni multiuso.

Per i buoni monouso, non è prevista una specifica disposizione, in quanto per gli stessi rileva il corrispettivo dovuto per il buono.

La base imponibile è costituita:

- dal corrispettivo dovuto per il buono; ovvero
- in assenza di informazioni sul corrispettivo, dal valore monetario del buono al netto dell'IVA relativa ai beni / servizi.

Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo / valore monetario del buono-corrispettivo.

Le nuove disposizioni sopra evidenziate sono applicabili ai buoni-corrispettivo emessi dall'1.1.2019.

Per maggiori informazioni rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.